



05/13
M

PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 46 del 31-10-2013

OGGETTO Ricorso in appello proposto dal Sig. Motta Salvatore c/Provincia avverso la Sentenza n. 1772/2013 emessa dal Tribunale di Agrigento sez. Lavoro. Riconoscimento causa di servizio. Nomina Legale.

L'anno duemilatredici, il giorno 31... del mese di ~~Settembre~~ ^{Ottobre} il Commissario Straordinario, nominato giusto D.P.REG. n. 176/Serv.1°/S.G. del 19 giugno 2013, dott. Benito Infurnari, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Aggiunto Dott. Giovanni Butticè;

VISTA la proposta del Settore Nr. 17 del 23/10/2013, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile sig. Paolo Antinoro che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;

CONSIDERATO che gli incarichi legali di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio non rientrano tra gli incarichi individuali di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, così come chiarito nella deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/05 nella quale si esclude che tali incarichi rientrino nella previsione dell'art. 1, commi 11 e 42, della L. n. 311/2004;

CHE, conseguentemente, l'art. 2 del "Regolamento relativo alla disciplina di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti estranei all'Amministrazione" prevede che le disposizioni regolamentari non si applicano per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;

CHE gli incarichi in esame, inoltre, non costituiscono appalti di servizi, in quanto, come ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 2730/2012, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non integra un contratto d'appalto, bensì *"un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica"*;

CHE tale assunto era già stato espresso dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 al punto 4.3 Servizi Legali precisava che *".. il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia (è) inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più"*, un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa;

RITENUTO, pertanto, che gli incarichi di che trattasi non soggiacciono all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa e sono conferiti "intuitu personae" nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione e adeguata motivazione;

CONSIDERATO che il giudizio di primo grado è stato patrocinato dall'avv. Michele La Placa con esiti favorevoli per questa Amministrazione, si ritiene opportuno riconfermare la fiducia al medesimo legale.

VISTO l'art. 20, comma 5, dello Statuto che ascrive al Presidente, tra l'altro, la competenza a "Nominare i legali in tema di azioni e resistenze in giudizio",

DATO ATTO che compete al Presidente della Provincia, quale organo di rappresentanza dell'Ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, come ancora una volta ribadito nella citata sentenza n. 2730/2012 del Consiglio di Stato, sez. V;

VISTI:

La legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La L.R. 26/93;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la proposta n° 17 del 23/10/2013 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale .

Costituirsi e resistere nel giudizio in appello proposto dal Sig. Salvatore Motta avverso la Sentenza n. 1772/2013 innanzi alla Corte di Appello di Palermo sez. Lavoro affidando l'incarico della difesa e rappresentanza processuale all'Avv. MICHELE LA PLACA il quale con l'accettazione dello stesso, conviene con questa Amministrazione il compenso di € 2.412,00 oltre IVA e CPA (pari ad € 3.060,35) per l'intero giudizio, salvo in ogni caso un minore costo della causa per fatti sopravvenuti.

Disporre che il Dirigente competente adotti i conseguenti provvedimenti gestionali, ai sensi e per gli effetti dell' art. 51 – comma 3 – lett b) della legge 08/06/90 n. 142, come introdotto nell'Ordinamento degli Enti locali in Sicilia dall'art. 2 – comma 3 – L.R. 07/09/98 n. 23 e successiva legislazione.

**IL VICE SEGRETARIO
GENERALE AGGIUNTO
Dott. Giovanni Buttice**



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Benito Infurnari**



Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Agrigento, li _____

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SEGRETTERIA GENERALE



PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO

Art.12 - 1° comma L.R. 44/91

Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nr. 17 del 23/10/2013

Redatta su iniziativa : DEL COMMISSARIO D'UFFICIO

OGGETTO: Ricorso in appello proposto dal Sig. Motta Salvatore c/Provincia avverso la Sentenza n. 1772/2013 emessa dal Tribunale di Agrigento sez. Lavoro. Riconoscimento causa di servizio. Nomina Legale.

IL TITOLARE AREA P.O.

PREMESSO che con provvedimento n. 204 del 09/10/2009 il Presidente di questa Provincia determinava di costituirsi e resistere nel giudizio proposto dal Sig. Motta Salvatore per il riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo, affidando l'incarico della difesa e rappresentanza processuale all'Avv. Michele La Placa

CHE il Giudice del Tribunale di Agrigento sez. Lavoro con Sentenza n. 1772/13 del 27/06/2013 ha rigettato le richieste di parte attrice compensando le spese di giudizio.

VISTA la nota del legale di questo Ente con la quale comunica che, a seguito della suddetta Sentenza il Sig. Motta Salvatore in data 23/09/2013 ha notificato appello dinanzi alla Corte di Appello di Palermo sez. Lavoro avverso la Sentenza n. 1772/13 emessa dal Tribunale Civile di Agrigento.

CONSIDERATO che **gli incarichi legali di patrocinio difensivo e rappresentanza in giudizio non rientrano tra gli incarichi individuali di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001**, così come chiarito nella deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/05 nella quale si esclude che tali incarichi rientrino nella previsione dell'art. 1, commi 11 e 42, della L. n. 311/2004;

CHE, conseguentemente, l'art. 2 del "Regolamento relativo alla disciplina di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti estranei all'Amministrazione" prevede che le disposizioni regolamentari non si applicano per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;

CHE gli incarichi in esame, inoltre, **non costituiscono appalti di servizi**, in quanto, come chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 al punto 4.3 Servizi Legali, **".. il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia (è) inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più"**, un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa;

CHE l'assunto espresso dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella richiamata determinazione, trova sostegno nella consolidata giurisprudenza amministrativa che inquadra il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, nella fattispecie negoziale del **"contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica"** (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. N. 2730/2012);

RITENUTO, pertanto, che gli incarichi di che trattasi non soggiacciono all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa e sono conferiti "intuitu personae" nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione e adeguata motivazione;

VISTO l'art. 20, comma 5, dello Statuto che ascrive al Presidente, tra l'altro, la competenza a "Nominare i legali in tema di azioni e resistenze in giudizio";

DATO ATTO che compete al Presidente della Provincia, quale organo di rappresentanza dell'Ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. N. 2730/2012);

VISTO il comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 1/2012 con il quale sono abrogate le tariffe professionali

VISTO il decreto del 20/7/2012 n. 140 con il quale il Ministero della Giustizia ha emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali;

CONSIDERATO che la suddetta causa ha valore indeterminabile, per cui il compenso da proporre al professionista, tenuto conto dell'oggetto controversia, può essere determinato, per l'intero giudizio, in € 2.412,00 oltre IVA E CPA.

RITENUTA l'opportunità di costituirsi e resistere nel suddetto giudizio nominando un legale per la rappresentanza processuale a difesa delle ragioni di questa Provincia,

VISTA la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO l'art. 16 comma 4 del Reg. acq. econ. beni.e serv. ;

SI PROPONE


Per i motivi di cui in premessa,

Costituirsi e resistere nel suddetto giudizio nominando un difensore di fiducia, iscritto all'Albo degli Avvocati, per la rappresentanza processuale a difesa delle ragioni di questa Provincia;


Prevedere in relazione al valore della causa la spesa di €. 2.412,00 oltre di IVA e CPA per l'intero giudizio, **pari ad € 3.060,35** che graverà al Cap. 2530 Art. 1 "Spese per atti legali vertenze ecc....."


Corrispondere al legale un acconto di €. 600,00 comprensivo di IVA e CPA;

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Amministrativo
Paolo Antinoro



Il Titolare Area P.O.
Servizio Contenzioso
(Dott. Michele Giuffrida)



Il Commissario Straordinario	Il Redattore Il Responsabile del procedimento	Il Titolare Area P.O. del Settore Proponente
..... Agrigento, li _____	 Agrigento, li <u>23/10/2013</u> Agrigento, li <u>23/10/2013</u>

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R. N. 48/91, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 267/2000)

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267/2000.

Agrigento, li 23/10/2013 Il Titolare Area P.O. del Settore

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,
Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui all'art. 147 del D.lgs 267/2000.

Preso nota _____

Agrigento, li 23/10/2013 Il Direttore del Settore Ragioneria Generale